

Deliberazione n. 6317 del 27 dicembre 2002

Linee di indirizzo per l'accoglienza familiare e comunitaria di minori in difficoltà personali e socio-familiari - Servizi residenziali - Regolamentazione.

Allegato

**Linee d'indirizzo per l'accoglienza familiare e comunitaria di minori
in difficoltà personali e socio familiari -Servizi Residenziali- Regolamentazione**

FINALITA'

La presente direttiva in conformità con la vigente normativa, intende aggiornare la regolamentazione inerente alle offerte educative residenziali permanenti, alternative alla famiglia e/o ad integrazione della famiglia e favorire su tutto il territorio regionale un omogeneo sviluppo dei servizi residenziali, elevandone, contestualmente, gli standard, qualitativi.

Ciò posto ad integrazione e modifica delle precedenti direttive, la presente, mira a disciplinare i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei Servizi residenziali finalizzati all'accoglienza dei minori la cui famiglia non è in grado temporaneamente di assicurare la propria azione educativa o ai quali sia, comunque, necessario garantire assistenza e tutela fuori dal nucleo familiare di origine.

Essi sono:

- a) la comunità di pronta e transitoria accoglienza;
- b) la comunità alloggio
- c) la comunità a dimensione familiare: 1-casa famiglia; 2-comunità educativa di tipo familiare;
- d) gruppo appartamento;
- e) la comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini.

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I SERVIZI

I servizi residenziali, di cui al presente documento, devono essere ubicati in centri abitati normalmente raggiungibili dal servizio di trasporto urbano ed extraurbano in modo da consentire agli utenti una agevole partecipazione agli scambi sociali e di ricevere visite. Gli spazi abitativi devono configurarsi come spazi di quotidianità nei quali è organizzato il menage giornaliero alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare instaurato in una civile abitazione. Ne consegue che tutti gli spazi interni devono essere facilmente fruibili senza limitazioni nel rispetto esclusivo delle norme di sicurezza. Poiché l'alimentazione e quindi la fase di preparazione dei cibi costituisce all'interno dei servizi residenziali individuati con la presente direttiva un momento a forte valenza educativa, va agevolato il coinvolgimento e la partecipazione in diversi modi dei minori. E' necessario, dunque, instaurare livelli di flessibilità che consentono, pur con tutte le garanzie in ordine all'igiene alimentare e all'equilibrio dietetico, di sfruttare tutte le potenzialità educative del coinvolgimento dei minori nella preparazione del menù, nella preparazione dei cibi e nel servizio a tavola.

Fermo restando la ricettività massima indicata per ciascuna tipologia di servizio residenziale, questi ultimi, possono prevedere l'accoglienza per un solo minore in caso di emergenza sempre che non sia possibile avvalersi del Centro di pronta e transitoria accoglienza.

CARATTERISTICHE, ATTIVITA' E REQUISITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI.

COMUNITA' DI PRONTA E TRANSITORIA ACCOGLIENZA

La Comunità di Pronta e Transitoria Accoglienza, è una struttura residenziale, preferibilmente cogestita da Enti Locali singoli o associati e soggetti del privato sociale, finalizzata all'ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che, vivendo un'emergenza socio educativa, necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò in attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato, a cura dei Servizi Locali, che individui le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

Pertanto la permanenza di un preadolescente o di un adolescente nella comunità di pronta accoglienza deve essere limitato al tempo strettamente necessario per individuare il percorso educativo più idoneo alle sue esigenze e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza. Tale tempo, di norma non deve superare i 15 giorni e non può, in ogni caso, superare i 30 giorni.

La comunità, organizzata in civili abitazioni, con spazi congrui al servizio offerto, può ospitare MAX 6 ragazzi/ragazze, omogenei per sesso. E' condotta da un numero di educatori in misura sufficiente a garantire nell'arco delle 24 ore la presenza di almeno un educatore ogni 3 ospiti.

Gli educatori sono affiancati da altro personale educativo addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della comunità e la necessaria assistenza agli ospiti nell'arco delle 24 ore, per tutto l'anno.

Nella conduzione operativa della struttura, inoltre, deve essere assicurata la partecipazione di una èquipe multidisciplinare, al fine di affrontare con specifiche professionalità psico-socio-pedagogiche le particolari problematiche connesse alle emergenze da gestire.

La comunità è coordinata da un responsabile che può essere individuato anche tra gli stessi educatori o in un componente l'èquipe multidisciplinare.

COMUNITA' ALLOGGIO

La comunità alloggio è una proposta educativa integrativa, ovvero alternativa, alla famiglia.

E' rivolta a pre-adolescenti ed adolescenti, in situazioni di difficoltà personali o socio-familiari, che vivono il processo di strutturazione della loro personalità in presenza di modelli genitoriali educativamente poco adeguati.

La comunità alloggio è organizzata in normali abitazioni civili con dimensioni congrue al servizio offerto, ubicate in zone dotate di una rete accessibile di Servizi sanitari, ricreativi, educativi, culturali e sociali.

La comunità alloggio può accogliere preferibilmente per sesso e classi di età omogenee MAX 6 minori che partecipano alla gestione della vita comunitaria articolata in modo tale da fornire agli ospiti tempi di vita ordinaria elastici ed agevoli e non impostati sulla rigidità di forme ed orari, pur nel rispetto delle esigenze collettive e dei principi fissati nel progetto educativo della struttura.

La comunità alloggio è affidata ad educatori in misura di un educatore ogni 3 ospiti.

Gli educatori preferibilmente di sesso diverso, articolano la loro presenza nella struttura con turni elastici in modo da mantenere stabile le figure di riferimento per gli ospiti ed il rapporto numerico prima indicato.

Il personale educativo deve essere in misura sufficiente a garantire la funzionalità della struttura e l'assistenza ai minori ospitati nell'arco delle 24 ore.

La comunità è coordinata da un responsabile, che può essere individuato anche tra gli stessi educatori.

COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE

Sono una proposta educativa integrativa alla famiglia.

Sono rivolte a persone in età evolutiva per le quali non è praticabile l'affido.

Si articolano in:

Casa famiglia;

Comunità educativa di tipo familiare.

- a) "Casa Famiglia". In questa tipologia di servizio residenziale le funzioni di accoglienza ed educative sono svolte da un uomo ed una donna che vivono insieme ai minori, preferibilmente con i propri figli, assumendo funzioni genitoriali. Uno dei due adulti può svolgere attività lavorativa esterna. Il rapporto minimo tra operatori, presenti contemporaneamente, e minori deve essere di un operatore ogni tre minori. La coppia deve, comunque, essere coadiuvata, in funzione del singolo progetto educativo individuali e nelle attività quotidiane, in particolare per gli adempimenti tecnico/amministrativi/gestionali, da altri operatori professionali.
- b) "Comunità educativa di tipo familiare". In questa tipologia di servizio residenziale l'azione educativa e di accoglienza sono svolte da due educatori, di cui almeno uno residente, che propongono modelli di accoglienza di tipo familiare. La coppia di educatori deve essere coadiuvata, nelle attività quotidiane, da altro personale educativo. Il rapporto minimo, nelle ore notturne, tra operatori, presenti contemporaneamente, e minori deve essere di un operatore ogni sei minori. Durante le ore diurne, il rapporto tra operatori e minori dovrà essere incrementato in funzione delle attività educative previste dal progetto educativo generale e dai progetti educativi individuali.

Le strutture a dimensione familiare sono organizzate in normali civili abitazioni con dimensioni congrue al servizio offerto, ubicate in zone urbane e/o residenziali dotate della stessa rete di Servizi previsti per le comunità alloggio. Ospitano, complessivamente, nel massimo sei minori.

GRUPPO APPARTAMENTO

E' un servizio residenziale rivolto ad un numero massimo di 6 giovani omogenei per sesso, che non possono restare in famiglia e sono vicino o hanno superato i 18 anni e devono ancora completare il percorso educativo per raggiungere l'autonomia e un definitivo inserimento nella società. Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani stessi. Tuttavia agli utenti di tale servizio deve essere garantita la necessaria assistenza finalizzata:

- al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo;
- alla realizzazione dei progetti educativi individuali.

Pertanto nella struttura deve essere garantita nelle ore diurne, e se occorre anche nelle ore notturne, la presenza di almeno un operatore.

COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, MADRI E BAMBINI

La comunità di accoglienza ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché privi di sostegno familiare e sociale, o, perché vivono condizioni di disagio psicologico che necessitano una preparazione alla maternità e alla relazione con il figlio. La proposta deve essere predisposta per accogliere un numero complessivo di donne non superiore a 6.

La comunità è organizzata in strutture "ad hoc" o in locali aventi le caratteristiche della comune abitazione, con cucina, servizi, spazi collettivi ludico - ricreativi e una camera da letto per ogni gestante o madre con bambino/i. Nella struttura operano educatori impegnati -avvalendosi della collaborazione dei servizi sociali territoriali- a ricostruire o mediare i rapporti delle ospiti con le loro famiglie, in numero non inferiore ad un operatore ogni 4 donne. Nella struttura operano inoltre altro personale educativo sufficienti a garantire assistenza alle ospiti, che partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità, nell'arco dell'intera giornata.

Nella struttura, fermo restando la ricettività massima prima indicata, può essere riservato un posto per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.

RISORSE UMANE - REQUISITI.

Tutte le figure adulte impegnate nelle nuove strutture residenziali in compiti educativi, intesi come i fatti concreti su cui si interviene, devono poter contare su di una competenza derivante da una specifica formazione accademica o da significative esperienze formative. Pertanto con il termine educatore, si intende un operatore con specifici titoli accademici o con diploma di scuola media superiore ed almeno quattro anni di documentabile esperienza presso Enti, Strutture pubbliche o private, ovvero operatore con qualifica di educatore professionale.

Con il termine personale educativo si intendono operatori con preparazione atta a svolgere specifiche attività e ruoli all'interno dei servizi residenziali non attribuibili agli educatori.

In tutte le strutture, l'utilizzo di personale volontario, nella sua specifica funzione è da valorizzarsi nell'attività di supporto alla realizzazione del progetto educativo generale e dei progetti educativi individuali. Per le attività di animazione può essere utilizzato, oltre al volontariato, il tirocinio professionale.

E' fatto carico ai Legali Rappresentanti degli Enti/Organizzazioni titolari dell'autorizzazione al funzionamento favorire e sostenere la partecipazione del personale addetto alla funzione educativa ad esperienze di formazione e aggiornamento.

STRUTTURE ABITATIVE - REQUISITI

Coerentemente con l'obiettivo di garantire che i servizi residenziali rivolti a persone in età evolutiva abbiano le caratteristiche delle civili abitazioni, non sono previsti requisiti strutturali specifici. Tuttavia fermo restando i requisiti minimi strutturali ed organizzativi indicati nel Dec 2/5/01 n. 308, ogni servizio residenziale rivolto a persone in età evolutiva, indipendentemente dalla denominazione dichiarata abbia:

- congrui spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto;
- una camera per l'educatore/i o operatori in servizio notturno.

Le camere da letto destinate ai minori accolti debbono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali:

- 14 mq di superficie minima per camera da letto doppia;
- 6 mq di superficie minima per camera da letto singola;

Completano il panorama dei requisiti minimi la fornitura di energia elettrica, di acqua calda, di riscaldamento.

I requisiti di sicurezza che l'unità immobiliare deve possedere riguardano gli impianti presenti nelle civili abitazioni tutti soggetti al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Gli impianti interessati sono:

- Impianto elettrico;
- Impianto idraulico;
- Impianto termico;
- Impianti distribuzione gas.

REQUISITI ORGANIZZATIVI-FUNZIONALI.

Tutti i servizi residenziali di cui alla presente direttiva devono:

- disporre di un progetto educativo generale che espliciti la metodologia educativa che si intende adottare, l'utenza e la fascia d'età a cui si rivolge;
- utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun ospite, ove sono annotati, in particolare:
 - il referente del Servizio sociale che ha effettuato l'inserimento;
 - il referente del nucleo familiare di provenienza o dell'eventuale tutore;
 - le visite effettuate dai genitori;
 - i movimenti che comportino pernottamenti all'esterno della struttura;
 - il progetto educativo individuale, da concordare e verificare sistematicamente in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali, e la dove possibile, con la partecipazione del minore ;
- provvedere alla copertura assicurativa dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dai minori, stipulando a tal fine apposite assicurazioni.

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO - PROCEDURA

Il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi residenziali permanenti individuati con il presente atto d'indirizzo, sono provvedimenti di competenza del Sindaco del Comune ove essi hanno sede. Il Sindaco nell'autorizzare, sospendere o revocare l'autorizzazione di cui trattasi, deve riferirsi alla programmazione prevista nel piano sociale di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali e, può avvalersi, nei modi funzionali all'intervento di specie, dell'Ufficio di Piano ex lege 328/00.

E' fatto obbligo ai Sindaci di informare l'Autorità Giudiziaria Minorile e il Settore Assistenza Sociale della Regione sui provvedimenti adottati.

L'autorizzazione è obbligatoria per tutte le strutture residenziali permanenti.

Le strutture autorizzate sono annotate nell'elenco regionale tenuto presso il Settore Assistenza Sociale . Le strutture non autorizzate, siano esse gestite da soggetti pubblici o privati, non possono stipulare convenzioni né intrattenere rapporti con Enti Pubblici. Le stesse, qualora entro tre mesi

dall'approvazione della presente direttiva, non abbiano provveduto all'autorizzazione, sono oggetto di chiusura da parte del Sindaco territorialmente competente.

La richiesta di autorizzazione da inviare al Sindaco ove le stesse insistono, firmata dal legale rappresentante dell'organismo richiedente deve essere corredata da:

copia dell'atto costitutivo e dello Statuto e del programma delle attività che il richiedente si propone di svolgere;

- progetto educativo generale;
- regolamento di gestione con specifica indicazione della tipologia di lavoro intercorrente tra il richiedente ed il personale impegnato nell'attività;
- planimetria dei locali ove è allestito il servizio educativo con indicazione della relativa utilizzazione;
- certificazione di abitabilità;
- certificazioni relative alle condizioni di sicurezza;
- certificati penali del legale rappresentante.

Le strutture già autorizzate al funzionamento dalla Regione Campania ai sensi delle Del di C.R. n° 92/1 del '92 e 130/20 del '96, devono se necessario adeguarsi ai requisiti organizzativi/funzionali e strutturali/abitativi e- pena la sospensione dell'autorizzazione concessa- richiedere, entro 240 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC della presente direttiva, al Sindaco del Comune ove sono ubicate il rilascio di nuova autorizzazione.

In caso di diniego dell'autorizzazione e/o in caso di sospensione della stessa, è ammessa opposizione da parte del richiedente o del titolare dell'autorizzazione concessa, da presentarsi, entro 30 giorni dalla notifica, alla Regione Campania, che si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento.

Le strutture residenziali nel caso in cui siano oggetto di modifica e/o trasformazione anche parziale rispetto all'autorizzazione concessa, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente, che a sua volta dovrà obbligatoriamente informare l'AGM e il Settore Assistenza Sociale per permettere il costante aggiornamento dell'elenco da esso curato. Entro 3 mesi da tale comunicazione sono tenute a presentare la documentazione necessaria alla modifica dell'autorizzazione ottenuta pena la sospensione della stessa.

VIGILANZA

Le attività di vigilanza e controllo, mediante sistematici controlli periodici e visite non programmate sulle strutture residenziali permanenti per minori, sono esercitate dai Sindaci dei Comuni ove le stesse sono ubicate. Il Sindaco svolge, con obbligo di informazione all'AGM e al Settore Assistenza Sociale della Regione Campania, attività di vigilanza con lo scopo di verificare l'attuazione del progetto educativo generale che orienta l'operatività della struttura e la permanenza dei requisiti di idoneità che hanno permesso di autorizzare il funzionamento della struttura. Il Settore Assistenza Sociale della Regione esercita controlli, anche a campione, per verificare l'esercizio di tale attività.

ASSISTENZA ESTIVA ED INVERNALE I FAVORE DEI MINORI

Gli Enti Locali attuatori di un progetto educativo assistenziale temporaneo a livello residenziale, finalizzato ad integrare il ruolo della famiglia, configurabile in soggiorni estivi e/o invernali, debbono avvalersi delle normali strutture turistiche (Ostelli, Campeggi, Alberghi, Villaggi turistici, etc.) ovviamente scelte in rapporto agli obiettivi del progetto. Ai minori che usufruiranno di tale intervento, deve essere assicurata oltre che l'assistenza alberghiera, garantita dalla struttura scelta, anche la doverosa assistenza socio educativa che si intende soddisfatta dal rapporto di un educatore ogni 6 utenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica alle strutture residenziali permanenti per minori prima definite di nuova istituzione aventi carattere socio - educativo.

Sono escluse dall'applicazione della presente direttiva, le strutture residenziali permanenti finalizzate all'offerta di percorsi formativi, scolastici, etc., o percorsi nei quali, comunque, non si configura la necessità di integrare o sostituire funzioni familiari compromesse o a rischio.

NOTE CONCLUSIVE

L'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania ha da tempo sotto costante monitoraggio le strutture residenziali attive nel territorio campano. Tale monitoraggio, pur evidenziando il permanere di grosse strutture, ha, tuttavia mostrato una progressiva diminuzione dei minori presenti in istituti socio educativi e il sorgere di nuovi servizi residenziali più agili, differenziati per tipologia, organizzazione, professionalità, caratteristiche e livello di prestazioni offerte che rappresentano elementi visibili nella costituenda rete di servizi.

Ne consegue che non ritenendo né utile, né vantaggioso comprimere tutta l'attività residenziale nelle tipologie innanzi indicate la Regione Campania, intende favorire, al contrario, l'arricchimento dell'offerta educativa attraverso una possibile sperimentazione, di nuovi modelli di servizi residenziali rispettosi, naturalmente dei principi e delle finalità ribaditi ed introdotti dalle leggi vigenti in materia di tutela all'infanzia e all'adolescenza e della presente disciplina. Pertanto di concerto con l'AGM e con le espressioni istituzionali e del privato sociale operanti nel campo, al fine di favorire su tutto il territorio regionale lo sviluppo di servizi residenziali di qualità rivolti alle persone in età evolutiva, valuterà l'opportunità, trascorso un congruo periodo d'attuazione della presente direttiva, di aggiornare e/o modificare i suoi contenuti.

Con l'approvazione delle presenti linee guida, non può, di norma, essere autorizzato il funzionamento di nuovi servizi residenziali configurabili come istituti socio-assistenziali.

Si ribadisce nel 40 % il limite delle presenze nelle strutture residenziali, di minori ospitati ai sensi del D.P.R. 448/88, fissato dal Consiglio regionale con l'atto deliberativo n. 130/20 dell'11/12/9.;

In attesa di determinare i criteri regionali per l'accreditamento dei servizi residenziali rivolti all'infanzia alla preadolescenza e all'adolescenza, in un'ottica di salvaguardia della qualità, l'ammontare della retta pro capite va concordato, sulla base delle prestazioni offerte e di una analisi dei costi, tra la struttura e il soggetto che intende avvalersi della sua proposta educativa. Ciò posto, tuttavia, per determinare il costo mensile della retta di un ospite nelle strutture individuate col presente documento, si suggerisce di assumere a riferimento l'importo di tre pensioni minime INPS per lavoratori dipendenti.

I Sindaci potranno se lo riterranno opportuno ed in fase di prima applicazione, richiedere l'assistenza ed il supporto al Settore Assistenza Sociale per esercitare i compiti loro attribuiti in materia di servizi residenziali rivolti a persone in età evolutiva dalla L. 328/00.